

AVVISO

D. L.gs n° 192 /05 corretto ed integrato dal D. L.gs. n° 311 /06

I COSTRUTTORI E/O I NOMINATI DIRETTORE DEI LAVORI DI NUOVI EDIFICI LE CUI RICHIESTE SONO PERVENUTE AL S.U.E. O AL S.U.A.P. DOPO

l'8 ottobre 2005

Data di entrata in vigore del D. Lgs n° 192/05

PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI , IN SEDE PROGETTUALE DEGLI IMPIANTI, SONO TENUTI AD APPLICARE LE NORME TRANSITORIE DI CUI ALL'ALLEGATO (I) DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO.

LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 10/91 DEVE TENERE CONTO DELLE INTEGRAZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO E) - D.L.gs n° 311/06 ANCHE AI FINI DELL'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE (**SOLARE TERMICO - FOTOVOLTAICO**).

NEL CASO DI VARIANTE SOSTANZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE ORIGINARIO, LA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI GIA' DEPOSITATA E' SOGGETTA A VARIANTE.

ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL **D. Lgs 192/05**, CIOE' **IL 7.10.06**, GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2, lett. a)

A FINE LAVORI ED A CURA DEL COSTRUTTORE , DEVONO ESSERE DOTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA**.

LA COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI VA ACCOMPAGNATA DA:

- 1) **ATTO ASSEVERATO** DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE ATTESTI LA CONFORMITÀ DELLE OPERE IMPIANTISTICHE COSÌ COME REALIZZATE, SECONDO IL PROGETTO SE SUSSISTE L'OBBLIGO, OPPURE SECONDO LA RELAZIONE TECNICA E RELATIVI ALLEGATI.
- 2) **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA** DELL'EDIFICIO O DELL'UNITÀ ABITATIVA DI RIFERIMENTO, **ASSEVERATO DA PROFESSIONISTA ABILITATO**, E REDATTO SECONDO IL COMMA 2, ALLEGATO A), DEL **D. L. gs 311/06**.

Senza tali atti la comunicazione di Fine Lavori è inefficace quindi dichiarata irricevibile.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI E LA PRESA VISIONE DEGLI ALLEGATI RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO IMPIANTI INTERNI.

Il Dirigente
Dott.sa Adele Liberi